

Edizione di venerdì 7 luglio 2017

IVA

Modelli TR alla verifica dell'applicazione del visto di conformità

di **Luca Caramaschi**

CONTENZIOSO

Impugnabile la comunicazione sulla definizione agevolata dei carichi

di **Angelo Ginex**

IMPOSTE SUL REDDITO

Locazioni brevi al nodo dei servizi aggiuntivi

di **Fabio Garrini**

CONTENZIOSO

Estinzione della società e intrasmissibilità delle sanzioni

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

Il nuovo ambito soggettivo dello split payment

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

IVA

Modelli TR alla verifica dell'applicazione del visto di conformità

di **Luca Caramaschi**

Ultimo giorno utile per presentare il modello Iva TR del secondo trimestre 2017 al fine di poter utilizzare già dal **prossimo 17 luglio** il credito Iva trimestrale in compensazione in F24.

Si ricorda che con la definitiva conversione del D.L. 50/2017 ad opera della L. 96/2017 sono state razionalizzate le regole da seguire nei casi di utilizzo in **compensazione orizzontale** dei **crediti Iva trimestrali** derivanti dalla presentazione del **modello TR**. Tali situazioni, infatti, erano rimaste inspiegabilmente (secondo una logica di sistema) escluse dall'obbligo di apposizione del **visto di conformità** qualunque fosse l'importo del credito Iva da utilizzare in compensazione orizzontale. Di ciò ne aveva dato buon conto la stessa Agenzia delle Entrate con la [circolare 1/E/2010](#) affermando che *"Nell'ipotesi in cui il credito Iva trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l'obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale (modello Iva TR), atteso che il dato letterale della norma prevede l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito"*.

Dovevano comunque applicarsi per i crediti trimestrali, anche nel sistema precedente alle recenti modifiche in commento, le regole che imponevano la presentazione del **modello F24** per il tramite dei **canali ufficiali** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), nonché l'attesa di un certo lasso temporale affinché lo stesso modello F24 recante la compensazione orizzontale potesse essere presentato. È stato infatti il D.L. 78/2009 che, aggiungendo al comma 1, lett. a), un periodo all'[articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 241/1997](#), aveva stabilito che *"La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui [oggi euro 5.000], può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge."*

Del visto di conformità, comunque, ne era già comparsa traccia nei modelli TR a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 175/2014 (il cosiddetto Decreto semplificazioni) che, modificando la disciplina dei rimborsi, ha introdotto la possibilità di apporre il visto di conformità per poter ottenere rimborsi per crediti Iva, anche trimestrali, di **importo superiore a 30.000 euro**, in alternativa all'obbligo di rendere la relativa garanzia. L'attuale [comma 3 dell'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972](#) prevede infatti che *"Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.*

102.”

In detto scenario si inseriscono le modifiche apportate dalla **legge di conversione** all'[articolo 3 del D.L. 50/2017](#) che, con riferimento alla disciplina dei crediti Iva trimestrali, possono essere così sintetizzate:

- **estensione dell'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità** di cui all'[articolo 35, comma 1, lettera a\), del D.Lgs. 241/1997](#) sull'istanza dalla quale emerge il credito anche per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il **credito Iva trimestrale** per importi superiori a 5.000 euro annui;
- **recupero** da parte dell'Ufficio, unitamente ad interessi e sanzioni, dell'ammontare dei crediti trimestrali utilizzati in compensazione orizzontale in **violazione** delle disposizioni relative all'apposizione del visto di conformità;
- divieto di compensazione per il pagamento delle somme dovute in base agli atti di recupero emessi dall'Ufficio;
- fissazione di un **nuovo termine a partire dal quale è possibile procedere all'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale** emergente da istanza che reca l'apposizione del visto di conformità (novità che interessa anche i crediti emergenti dalla dichiarazione annuale).

Con riferimento a tale ultimo punto, infatti, il [comma 4-bis dell'articolo 3 del D.L. 50/2017](#) convertito in legge, modifica il terzo periodo del [comma 1 dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997](#), al fine di sostituire le parole “*a partire dal giorno sedici del mese successivo*” con quelle “*a partire dal decimo giorno successivo*”.

Viene sostanzialmente abbandonato il precedente termine “fisso” per introdurre un **termine “mobile”** che, verosimilmente, consentirà agli operatori un utilizzo tanto più rapido del credito quanto questi saranno in grado di predisporre e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello TR. Cosicché mentre con le previgenti regole il credito emergente dal modello TR relativo al primo trimestre poteva essere utilizzato in compensazione orizzontale, laddove eccedente le previste soglie, non prima del 16 maggio (posto che la presentazione deve necessariamente avvenire nel mese di aprile), con le nuove regole sarà possibile **anticipare** anche di parecchi giorni tale momento: si pensi, ad esempio, al contribuente che il prossimo anno sarà in grado di compilare e inviare il modello TR relativo al primo trimestre 2018 il giorno 6 aprile; a partire dal 16 aprile tale soggetto potrà già procedere all'utilizzo in compensazione orizzontale del predetto credito, con un anticipo di un mese rispetto alla vecchia disciplina.

Peraltro, le nuove regole trovano applicazione a partire **dalle istanze trimestrali presentate successivamente alla entrata in vigore della legge di conversione**, e quindi, a partire **dal 1° luglio 2017** (termine a partire dal quale è possibile presentare il modello TR relativo alle operazioni del secondo trimestre). Pertanto, se il modello TR del secondo trimestre 2017 viene presentato entro oggi, si può utilizzare il credito Iva emergente in compensazione orizzontale in F24, per un importo superiore a 5.000 euro, già dalla scadenza dei pagamenti del 17 luglio

2017 (atteso che il 16 luglio cade di domenica).



CONTENZIOSO

Impugnabile la comunicazione sulla definizione agevolata dei carichi

di **Angelo Ginex**

Com'è noto, l'[articolo 6 D.L. 193/2016](#) ha introdotto la **definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo** che sono stati affidati dall'Ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc..) all'Agente della riscossione **nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016**.

Entro il 15 giugno 2017 i contribuenti avrebbero dovuto ricevere dall'**Agente della riscossione**, ma – da quanto risulta – non è ancora avvenuto per tutte le posizioni, una **comunicazione sull'esito della istanza di definizione agevolata** ed eventualmente sulle **somme da pagare** per fruire dei benefici derivanti dalla rottamazione dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, che si concretizzano nello **stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora**.

A tal proposito, occorre evidenziare che **le suddette comunicazioni**, non solo se neghino in tutto o in parte l'accesso alla definizione, ma – a mio avviso – anche se contengano errori nella liquidazione, **sono atti impugnabili**, così come peraltro confermato nella stessa comunicazione, dinanzi, a seconda dei casi, alla competente Commissione tributaria, al Tribunale del lavoro, ecc..

Con particolare riferimento alle **modalità di impugnazione** dell'atto, si rileva, ancorché ciò possa sembrare scontato, quanto segue: innanzitutto, l'[articolo 6 D.L. 193/2016](#) non fornisce alcuna informazione sui **termini di impugnazione**.

Ne deriva che, a mio avviso, la **comunicazione** debba essere **impugnata**, a pena di decadenza, **entro 60 giorni** dalla ricezione dell'atto, per le **controversie appartenenti alla giurisdizione tributaria**, mediante notifica del ricorso alla controparte (Ente impositore e/o Agente della riscossione), ovvero, **in via prudenziale, nel diverso termine specificamente previsto per le controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria**.

Nel caso di specie, poi, a differenza di quanto previsto per la **definizione delle liti fiscali** dall'[articolo 11 D.L. 50/2017](#), non è presente alcuna forma di **impugnazione c.d. "cumulativa"** tra comunicazione e sentenza, prescindendo l'impugnazione della comunicazione dal fatto che penda un contenzioso sui crediti oggetto di rottamazione.

Ciò non toglie, tuttavia, che, in presenza dei presupposti di legge, **è possibile chiedere la sospensione del processo sull'atto oggetto di rottamazione**, in attesa che termini quello avente ad oggetto la comunicazione sull'esito della istanza di definizione agevolata.

Per quanto concerne il **soggetto notificatario** del ricorso, questo va individuato, a seconda dei casi, nell'**Agente della riscossione**, ove la comunicazione neghi la definizione agevolata ritenendo i carichi indicati "non definibili", o nell'**ente impositore**, quando derivi, ad esempio, da una errata trasmissione dei codici di carico.

Con riferimento, infine, al **contributo unificato atti giudiziari**, si ritiene preferibile la tesi della **indeterminatezza della lite** rispetto a quella che vorrebbe fare riferimento al *quantum* oggetto della comunicazione, non attuabile alla luce di quanto disposto dagli [articoli 12 D.Lgs. 546/1992, 13 e 14 D.P.R. 115/2002](#) in quanto atto che non vanta una maggiore imposta.



Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0

CON LUIGI FERRAJOLI

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Locazioni brevi al nodo dei servizi aggiuntivi

di **Fabio Garrini**

Il **D.L. 50/2017** è intervenuto sul tema delle **locazioni turistiche di breve durata**. Al riguardo, va ricordato che la [risoluzione 88/E/2017](#) ha istituito i **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle ritenute da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.

Detto ciò, tra le numerose previsioni introdotte dal decreto spicca certamente il tema dei **servizi aggiuntivi** idonei a ricondurre i proventi da fondiari a commerciali.

Servizi aggiuntivi

La **problematica** della qualificazione delle locazioni accompagnate da servizi aggiuntivi forniti agli utilizzatori degli immobili, anche se trascurata, **non è certo nuova**. Con un documento risalente si era infatti espressa l'Agenzia delle Entrate: attraverso la [R.M. 9/1916 del 31 dicembre 1986](#) l'Amministrazione Finanziaria sposò la **tesi restrittiva** secondo cui si configura **attività d'impresa** nel caso di affitto di camere ammobiliate, con **prestazione di servizi accessori, anche del tutto elementari** quali la consegna ed il cambio della biancheria e il riassetto del locale, pur in mancanza di organizzazione. Qualora tale attività fosse svolta in maniera occasionale comunque non sarebbe possibile parlare di locazione, bensì si verrebbe a configurare un reddito diverso, quale **reddito commerciale occasionale**.

Cambio biancheria e pulizia locali

Il tema dei servizi aggiuntivi, come detto, viene affrontato dal decreto 50/2017: l'[articolo 4, comma 1](#), nel definire le locazioni brevi include i contratti di locazione ***“che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali”***.

Questa indicazione è di sicuro interesse in quanto le due forme di **servizi aggiuntivi**, che potremmo definire **“elementari”**, oggi **non innescano alcun rischio di riqualificare in attività d'impresa** una locazione gestita in forma non organizzata.

Se in precedenza locare un appartamento con biancheria conduceva, alternativamente, ad attività d'impresa o a reddito commerciale occasionale, oggi i canoni provenienti da tale contratto saranno tranquillamente allocati nei **redditi fondiari**.

Al contrario, questa puntualizzazione normativa **rimarca il problema nel caso in cui la locazione sia accompagnata da altri servizi aggiuntivi** rispetto a quelli elementari citati: infatti,

ad esempio, qualora fosse gestito dallo stesso locatore il servizio di trasporto da e per l'aeroporto ovvero fossero organizzate escursioni, oggi possiamo dire con (ancora più certezza) che i canoni percepiti non possono essere tassati con le regole fondiari, ma **tali proventi divengono commerciali**, con forte rischio che possano presentarsi i requisiti per l'apertura della partita Iva. Difatti, questa attività (locazione con servizi) svolta in maniera stabile e continuativa, non episodica, **anche se non per tutto l'arco dell'anno**, comunque innesca la disciplina del reddito d'impresa.

Sul punto, il **comma 3-bis** prevede che, con **regolamento** da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, possano essere **definiti i criteri in base ai quali l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale**, basando il discrimine nel numero delle unità immobiliari locate e nella durata delle locazioni in un anno solare.

Per avere indicazioni più precise occorre, quindi, **attendere l'emanazione di tale provvedimento**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTENZIOSO

Estinzione della società e intrasmissibilità delle sanzioni

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recente [sentenza n. 9094 depositata in data 7 aprile 2017](#), la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi del tema relativo alla trasmissibilità **delle sanzioni tributarie** nei confronti dei soci di una **società estinta**.

In particolare l'oggetto della controversia riguardava la **notifica di avvisi di accertamento** derivanti da un accertamento induttivo scaturito dall'Agenzia delle Entrate per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società contribuente per gli anni 2003 e 2005.

Nel caso in esame la ricorrente, nella propria impugnazione, eccepiva **la tardiva presentazione delle dichiarazioni** e rappresentava che il ritardo fosse ascrivibile al professionista incaricato della trasmissione telematica.

La CTP recepiva il ricorso proposto dalla contribuente.

Nel giudizio di appello, la CTR respingeva l'impugnazione proposta dall'Ufficio, ritenendo che la **documentazione esibita in giudizio dalla società** avrebbe evidenziato, oltre ai componenti positivi di reddito valorizzati dall'Agenzia, anche quelli negativi. La CTR **precisava che tale documentazione avrebbe potuto essere consultata dai verificatori sin dal momento dell'accesso** e che in ogni caso legittimamente la ricorrente aveva esibito i summenzionati documenti in sede giudiziale.

Non solo. I giudici di secondo **grado annullavano le sanzioni irrogate** alla società, in seguito alla dichiarazione di responsabilità rilasciata dal professionista.

L'Ufficio decideva di **procedere ulteriormente in Cassazione eccependo tre motivi di censura alla sentenza emessa dalla CTR adita**, cui i tre soci, dei quali il primo in qualità anche di liquidatore della società contribuente, nel frattempo cancellata dal Registro delle imprese, depositavano controricorso.

L'Agenzia delle Entrate lamentava la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) nella parte **in cui il giudice di secondo grado aveva ritenuto utilizzabile la copiosa documentazione contabile prodotta** dalla contribuente solamente in giudizio, in spregio alla summenzionata norma.

La Corte di Cassazione sul punto ha ritenuto di respingere tale motivo. Nello specifico la

censura presupponeva **che la contribuente avesse dichiarato di non possedere nel corso della verifica i documenti in questione**, circostanza incompatibile con gli accertamenti svolti in sentenza, che hanno evidenziato *“la possibilità in sede di verifica da parte della Guardia di Finanza di accedere alle scritture contabili della società ...”*. In ogni caso, precisava la Corte, **che era onere dell'Amministrazione provare che il contribuente si fosse rifiutato di esibire la documentazione richiesta** e quindi provare i presupposti richiesti dall'[articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972](#).

Come secondo motivo l'Agenzia lamentava la violazione e la falsa **applicazione dell'**[articolo 41 D.P.R. 600/1973](#), **nonché dell'**[articolo 55 D.P.R. 633/1972](#).

In particolare l'Ufficio affermava che il giudice di appello aveva **erroneamente valutato che la ricostruzione del reddito** si sarebbe dovuta operare *“sulla base delle risultanze contabili allegate dalla parte”*.

La Corte ha ritenuto di respingere anche questo motivo **ponendo l'accento sul fatto che, per valutare la legittimità dell'accertamento bisogna fare riferimento ai presupposti di legge esistenti al momento della sua adozione**. Nell'ipotesi in questione i verificatori e l'Agenzia avrebbero dovuto considerare gli elementi emergenti dalla documentazione prodotta.

Infine la Corte ha respinto anche il motivo di ricorso in ordine alla contestazione mossa dall'Agenzia relativamente alla decisione da parte della CTR **di escludere l'applicabilità delle sanzioni in ragione della mancanza di colpevolezza del contribuente** a cagione di comportamento di tardiva presentazione esclusivamente imputabile all'intermediario incaricato.

La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato il principio secondo **il quale l'estinzione della società determina l'intrasmissibilità della sanzione sia ai soci sia al liquidatore**. Ciò in virtù del principio della responsabilità personale ex [articolo 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#).

Sul punto la Suprema Corte, riprendendo i principi già enunciati in precedenti pronunce (**Cass. n. 13730/2015**) ha specificato che: *“e tale principio assume viepiù rilevanza, ove si consideri che l'articolo 7, comma 1, del D.L. 30 settembre 2003 n.269, convertito con L. 24 novembre 2003 n. 326, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie”*.

Tale regola **essendo un principio di ordine generale** dovrà necessariamente essere applicata anche d'ufficio.

Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha **dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società**, nonché ha rigettato quello nei confronti dei soci e ha condannato l'Ente impositore a rifondere le spese di lite alle parti costituite.

Seminario di specializzazione

L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA: QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Il nuovo ambito soggettivo dello split payment

di **Dottryna**



La scissione dei pagamenti (o *split payment*) è stata introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 al fine di ridurre il “*Vat gap*” e contrastare i fenomeni di evasione e le frodi Iva.

Al fine di tener conto delle recenti novità recate dalla Manovrina, è stata aggiornata in *Dottryna* la relativa *Scheda di studio* collocata nella sezione “*Iva*”.

Il presente contributo analizza le modifiche che hanno ampliato l'ambito soggettivo del regime.

L'[articolo 1 del D.L. 50/2017](#), modificando l'[articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972](#), ha **ampliato l'ambito soggettivo** di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

L'estensione soggettiva ha effetto con riferimento alle **operazioni** per le quali è **emessa fattura** a partire **dal 1° luglio 2017**. Tuttavia, fino all'adeguamento dei processi e sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e comunque **non oltre il 31 ottobre 2017**, le P.A. che rientrano nel campo applicativo dello *split payment* per effetto delle modifiche recate dalla Manovra correttiva possono **accantonare** l'Iva dovuta, che però deve essere in ogni caso **versata entro il 16 novembre 2017**.

Sempre per agevolare la **prima applicazione** del meccanismo, in deroga alle regole ordinarie, le **società** interessate possono **annotare** le fatture, la cui esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, e effettuare il **versamento** della relativa imposta **entro il 18 dicembre 2017**.

In particolare, la **novella normativa** impone l'obbligo di **versare** l'Iva gravante sull'acquisto di beni e servizi direttamente all'Erario:

- alla **pubblica Amministrazione**, come definita dall'**articolo 1, comma 2, L. 196/2009**;
- alle **società controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, **numero 1) e 2) civ.**, **direttamente** dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri**, indipendentemente se trattasi di controllo di diritto o di fatto;

- alle **società controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, **numero 1)** civ. (controllo di diritto), **direttamente** dagli **enti pubblici territoriali**;
- alle **società controllate**, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, **numero 1)** civ. (controllo di diritto), **direttamente** o **indirettamente**, dalle società di cui ai due punti precedenti;
- alle **società quotate** inserite nell'indice **FTSE MIB** della **Borsa italiana**.

Al fine di **semplificare l'individuazione dei soggetti acquirenti** che obbligano i cedenti all'applicazione dello *split payment*, in sede di **conversione** del **D.L. 50/2017**, è stato previsto che:

- da un lato, su richiesta dei cedenti, i cessionari o i committenti devono rilasciare un **documento attestante** la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applica la scissione dei pagamenti;
- dall'altro, i cedenti **in possesso di tale attestazione** sono tenuti all'applicazione dello *split payment*.

Con il **decreto del 27 giugno 2017**, il Ministro dell'economia e delle finanze ha fissato le **modalità di attuazione** delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva in materia di ***split payment***. Il decreto ha altresì contribuito a definire meglio l'ambito soggetto del meccanismo, individuando gli **elenchi** delle P.A. e delle società "assimilate" di **riferimento**.

Elenchi P.A.

Viene previsto che per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire **dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, ai fini dell'applicazione dello ***split***, si deve far riferimento alle **P.A.** inserite nel **conto economico consolidato**, così come individuate dall'ISTAT nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016. Diversamente, per **le operazioni fatturate dal 2018**, il riferimento diventa l'**elenco** pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Elenchi società assimilate

In sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura **dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017**, lo *split payment* si applica alle società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017). Proprio per **facilitarne** l'individuazione sono stati **pubblicati** sul **sito del MEF** i seguenti **elenchi**:

- elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
- elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane,

- comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
- elenco delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per le **operazioni fatturate dal 2018**, invece, lo *split payment* trova applicazione per le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società saranno individuate con la pubblicazione, entro il successivo 20 ottobre, del relativo **elenco provvisorio** da parte del MEF. A seguito dell'interlocuzione con le società interessate, le quali possono segnalare eventuali incongruenze/errori, verrà approvato l'**elenco definitivo** con decreto che dovrà essere approvato entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti per l'anno successivo.

Controllo o inclusione in corso d'anno nell'indice FTSE

Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE si verifichi in corso d'anno **entro il 30 settembre**, le nuove società controllare o incluse nell'indice devono applicare lo *split* alle operazioni per le quali è emessa fattura **dal 1° gennaio dell'anno successivo**. Invece, nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE si verifichi in corso d'anno **successivamente al 30 settembre**, le nuove società controllare o incluse nell'indice devono applicare lo *split* alle operazioni per le quali è emessa fattura **dal 1° gennaio del secondo anno successivo**.

Controllo o inclusione a mancare in corso d'anno nell'indice FTSE

Nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE venga a mancare in corso d'anno **entro il 30 settembre**, le società **ex** controllate o incluse nell'indice devono continuare ad applicare lo *split* alle operazioni per le quali è emessa fattura **fino al 31 dicembre dell'anno**.

Diversamente, nel caso in cui il controllo o l'inclusione nell'indice FTSE venga a mancare in corso d'anno **successivamente al 30 settembre**, le società **ex** controllate o incluse nell'indice devono continuare ad applicare lo *split* alle operazioni per le quali è emessa fattura **fino al 31 dicembre dell'anno successivo**.

Società controllate

Infine, va osservato che nel **perimetro** delle **società controllate** di cui all'[articolo 17-ter, comma 1-bis, lettere a\), b\), c\)](#), sono incluse le società il cui controllo è esercitato congiuntamente:

- da P.A. centrali di cui alla lettera a) dello stesso **comma 1-bis** e/o da società controllate da queste ultime;
- da P.A. locali di cui alla lettera b) dello stesso **comma 1-bis** e/o da società controllate da queste ultime;
- da P.A. centrali e locali e/o da società controllate da P.A. centrali o locali.



La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.




richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Camorra nostra



Giorgio Mottola

Sperting & Kupfer


Prezzo – 17,90

Pagine – 238

“Non chiamatela camorra. È Cosa nostra”. Questa sorprendente dichiarazione di Franco Di Carlo ha indotto Giorgio Mottola a ripercorrere la storia della camorra seguendo le rivelazioni dell'ex boss del clan dei Corleonesi uno dei pentiti più attendibili. A lui Totò Riina aveva affidato, insieme ad altri fedelissimi, il delicato compito di gestire, negli anni Settanta, l'espansione dell'organizzazione siciliana sul continente. Grazie alla sua testimonianza, si scopre come avvenne, a partire... dal dopoguerra, la colonizzazione mafiosa di Napoli e quale «formazione» seguirono i capifamiglia e i giovani guappi che, da piccoli criminali dediti allo spaccio e al contrabbando, si trasformeranno in industriali del crimine, con stretti agganci nella politica e nella finanza. Il silenzioso dominio della Cupola cambia il corso del narcotraffico internazionale, espande gli affari nel Nord d'Italia e traccia un disegno dei rapporti di forza fra le famiglie che porterà, negli anni Novanta, all'egemonia dei Casalesi. In questo viaggio alle radici di Gomorra si affacciano sotto una luce del tutto nuova vicende storiche: l'assassinio del marito di Pupetta Maresca, i rapporti fra Raffaele Cutolo e i Corleonesi, la faida fra i Nuvoletta e Antonio Bardellino, la trattativa per la liberazione di Ciriaco De Mita, rapito dalle Brigate Rosse tre anni dopo la morte di Aldo Moro. La verità raccontata da Di Carlo non ha precedenti né nelle dichiarazioni di altri pentiti siciliani o campani né nelle carte della magistratura, ma trova puntuali riscontri dispersi in migliaia di pagine di atti giudiziari, che l'autore ha scandagliato per scrivere, della camorra, la storia che non è mai

stata raccontata.

Killing Pablo – caccia al signore della droga



Mark Bowden

Rizzoli

Prezzo – 20,0

Pagine – 352

Pablo Escobar è stato il criminale più potente e pericoloso dell'ultimo mezzo secolo. Nato nel 1949 in un sobborgo di Medellín, in Colombia, passò in pochi anni dallo status di piccolo boss locale a quello di signore del narcotraffico planetario. Uccise capi della polizia, giudici, giornalisti, un candidato alla presidenza della Repubblica, si fece eleggere deputato, nel 1989 comparve al settimo posto nella classifica degli uomini più ricchi del mondo, abbatté un aereo di linea, arrivò a combattere una vera guerra non solo con il governo colombiano, ma anche con gli Stati Uniti e la Dea, l'agenzia antidroga statunitense. Quando, nel 1991, negoziò una sorta di armistizio, fu rinchiuso in una "prigione" più simile a una reggia che a un carcere di massima sicurezza (la Catedral: celle come suite di un hotel, piccole cabanas dove appartarsi con le ragazze, bar e discoteca utilizzati anche per ricevimenti di nozze...), da dove continuò a governare il mercato mondiale della cocaina. E quando, un anno dopo, Escobar decise di darsi alla macchia, l'obiettivo dei suoi avversari divenne uno solo: uccidere "il nemico pubblico numero uno". In questo libro appassionante, Mark Bowden racconta la colossale caccia all'uomo che, dispiegando le più avanzate tecnologie militari e di intelligence, portò i soldati americani della segretissima Delta Force e le squadre speciali della polizia colombiana, agli ordini dell'incorruttibile colonnello Hugo Martinez, a stringere il cerchio attorno a Pablo. La sua storia vera – fondata su documenti segreti, intercettazioni telefoniche, interviste con i protagonisti – è un thriller emozionante, ma anche una parabola sugli inconfessabili intrecci fra potere economico, potere politico e potere criminale.

Chi sta male non lo dice



Antonio Distefano


Mondadori

Prezzo – 12.00

Pagine – 168

Questa è la storia di Yannick e Ifem, la storia di due ragazzi. Di mancanze, assenze, abbandoni, di come è difficile credere nella vita quando questa ti toglie più di quanto ti dà. Una storia iniziata in un quartiere dove a cadere a pezzi sono le persone prive di impalcature, schiave delle condizioni economiche al punto di attaccarsi al lavoro rinunciando così alla vita. Dove chi non ci riesce beve fino ad annullarsi e alza le mani sui figli e sulle mogli dietro imposte serrate. Dove la gente sa e non fa nulla. Perché addosso tutti hanno l'odore dei poveri e le scarpe consumate di chi è abituato a frenare in bici coi talloni. Una storia di sogni infranti che i figli ereditano dai genitori, partiti dall'Africa per "na Poto", l'Europa, senza sapere che questo paese non è pronto ai loro tratti del viso né preparato a sostenere le loro ambizioni. Basta avere la pelle un po' più scura per essere preso di mira, il taglio degli occhi diverso per sentirsi intruso, un cognome con troppe consonanti per sentirsi gli sguardi addosso. In questa desolazione, Ifem prova a colmare il vuoto che la mangia da dentro con l'amore. Quello per Yannick. Un ragazzo che sembra inarrestabile. "Ifem, non ci fermeremo finché non capiranno che non siamo neri che si sentono italiani, ma italiani neri" le ripete continuamente. Ma pian piano quell'amore, come tutto attorno a lei, svanisce. Ne rimane solo un'ombra sottile nelle linee immaginarie che lei traccia sulle labbra di lui mentre dorme. Uno dei pochi momenti in cui Yannick sembra quieto. Perché a fermare la sua corsa è la cocaina. Iniziata per noia, quasi per caso, perché lui è cresciuto in un quartiere popolare dove tutti almeno una volta hanno provato, anche i preti. E perché per un attimo la polvere bianca riempie qualsiasi vuoto – ti fa sentire come avessi dentro tutto il ferro della torre Eiffel –, ma poi si porta via tutto. *Chi sta male non lo dice* non è però solo un pugno nello stomaco, è soprattutto la storia di come i fiori spuntano anche nel cemento. Di come c'è sempre un modo per salvarsi, l'importante è non rinunciare, non smettere mai di amare la vita.

La vanità della cavalleria



Stefano Malatesta

Neri Pozza

Prezzo – 17,00

Pagine – 272

La vanità è sempre stata una prerogativa della cavalleria e degli uomini in divisa. Nel 1525 Francesco I di Valois, alla testa della cavalleria francese durante la battaglia di Pavia, disarcionato rischiò di vedersi tagliare le mani dai lanzichenecchi e dagli uomini dei *tercios* spagnoli desiderosi di arraffare i suoi anelli.

Trine, merletti e sete erano merce comune tra gli uomini della *cavalerie* settecentesca. Durante la guerra dei sette anni, i francesi guidati dal principe di Soubise abbandonarono in fretta la cittadina di Gotha, lasciandosi dietro i propri bagagli, prontamente sequestrati dagli ussari di Hans Joachim von Zieten. Grande fu la sorpresa quando, una volta aperti i bauli, i soldati si trovarono davanti un guardaroba di lusso portato direttamente da Versailles: biancheria intima, mutandoni di seta dall'uso, per loro, così sconosciuto che mimarono una sfilata di moda infilandoseli sopra la testa. Friedrich Wilhelm von Seydlitz, una delle glorie della cavalleria prussiana, amava portare sul tricorno una spilla con diamanti e smeraldi cabochon. Qualche tempo dopo, quando Lord Brummel impose la "squisita originalità" del suo abbigliamento, fatto di giacche scure e pantaloni chiari, all'intero consesso di civili inglesi e poi europei, i colori divennero esclusivo privilegio dei militari. Durante feste e cerimonie i membri del governo e gli ufficiali civili sembravano becchini in trasferta, mentre i militari pavoni imbellettati. Nei secoli successivi la vanità dilagò tra le forze armate. Gli ufficiali austriaci vestiti sempre di bianco sono una delle immagini *glamour* che l'Ottocento ci ha lasciato. E il secolo che ci è alle spalle non è stato certo da meno. I Savoia che abbracciavano la carriera militare, come il duca d'Aosta, erano soliti portare cappelli fuori ordinanza: il più riuscito era di certo quello che amava indossare l'erede al trono Umberto II Savoia, chiamato «il pentolino», che andava perfettamente d'accordo con le immacolate ed elegantissime mollette portate coi calzoncini da cavallo stretti al ginocchio. Gregor von Rezzori confessò che da giovanotto nullafacente fu tentato di militare nelle SS per ragioni puramente estetiche. Le SS avevano una divisa elegantissima con gli stivali più belli che si potessero immaginare, morbidi, lucidi e che davano un tocco particolare a tutto l'abito. Poi, fortunatamente, ci ripensò. Attraverso il brillante racconto della vanità della cavalleria e delle più celebri

battaglie combattute a cavallo, dalla carica demenziale di Lord Cardigan a Balaklava, dove la Light Brigade venne sbaragliata dai cannoni russi, alla strage di Caporetto, Stefano Malatesta scrive un libro sulla guerra che non ha affatto il sentore di caserma e di burocrazia, ma appassiona come e più di un romanzo d'avventura.

La ragazza sbagliata



Giampaolo Simi

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 400

«Giro pagina e scrivo il suo nome. Nora Beckford. E subito sotto “Sensi di colpa: nessuno”. Lo sottolineo due volte, e buco quasi la carta. *Nessuno*». Ma il tarlo del dubbio si insinua in Dario Corbo, giornalista di successo caduto in disgrazia, e lo spinge a ripercorrere una vecchia storia. Ventitré anni prima c'è stato un omicidio brutale: una diciottenne, uccisa seviziata e abbandonata in un dirupo sulle colline della Versilia. Irene ha appena terminato l'esame di maturità, è una studentessa modello, un esempio per i compagni e una sicurezza per i genitori. A essere incolpata di un orrore che ha fatto rabbrivire un'intera comunità sarà, dopo una lunga vicenda giudiziaria, Nora Beckford. Ventenne figlia di un famoso scultore inglese trapiantato in quella striscia di lusso in Toscana, di lei si era indagato ogni tratto. Il carattere, l'uso di droghe, la passione, la gelosia. Sulla condanna successiva erano stati determinanti non solo le prove ma gli articoli infiammati di un giovane giornalista, Dario Corbo. Proprio lui che oggi, a vent'anni di distanza, è incaricato di un libro a sensazione su quel delitto. È indeciso, ma il lavoro è ben pagato e poi lo incoraggia ambigualmente a dedicarsi un magistrato d'assalto, che gli facilita l'accesso a incartamenti e perfino a indizi tralasciati. Ma è soprattutto l'incontro fortuito con Nora Beckford, l'assassina da poco uscita di galera, che lo porta a inoltrarsi in una selva di piste trascurate e inattesi ritrovamenti su uno sfondo che si staglia inquietante. Chi è Nora? Come può dirsi incapace di ricordare perfino una singola istantanea di quella ferocia? Cosa si è insinuato in lei, cosa è successo intorno a lei? Quali oscuri segreti della storia criminale italiana l'hanno avvinghiata?

Ben più del mistero di un delitto, è l'enigma di una donna a incombere su Dario Corbo. A imprigionarlo tra la ricerca della verità e la forza della passione. Ed è questa prigionia e la faticosa liberazione da essa ciò che Giampaolo Simi racconta.